

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DAL POLITECNICO DI MILANO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE MULTILOTTO AI SENSI DELL’ART. 59 D.LGS. 36/2023 PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILE DA SVOLGERSI AI SENSI DELL’ART. 41 CO. 5 BIS D.LGS. 36/2023 NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ID 6424083**  
**LOTTO 1 - LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE DI EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI CIG BC5CC05BEF CUP D42B25002880005**  
**LOTTO 2 - LAVORI DI MANUTENZIONE DI IMPIANTI TERMIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO E DI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI CIG BC5CC06CC2 CUP D42B25002880005**

### **CHIARIMENTI 5**

#### *D8) È possibile partecipare in avvalimento per la categoria OG11*

R8) Si rappresenta che l’art. 104, co. 11, D.lgs. 36/2023 dispone che “nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento”. La nuova previsione sostituisce il divieto di avvalimento di cui al previgente art. 89 comma 11 del D.lgs. 50/2016, secondo cui per gli appalti o concessioni di lavori in cui rientrano opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. L’ultimo comma dell’art. 104 D.lgs. 36/2023 non riguarda casi di limitazioni all’avvalimento, poiché esso prevede che nei casi di ricorso all’avvalimento premiale non è ammessa la partecipazione alla medesima gara sia dell’impresa ausiliaria che di quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione. (Parere MIMS n. 2076/2023).

L’attuale previsione normativa, istituita dall’art. 104, invece estende l’utilizzo dell’avvalimento a tutte le categorie SOA. Quanto precede è confermato nel comma 12 dell’art. 104, in cui è prevista l’unica ipotesi di incompatibilità all’utilizzo dell’istituto in parola, qualora l’operatore economico abbia fatto ricorso all’avvalimento premiale.

Pertanto, si conferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento per la categoria OG11.

Il RUP